

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

## IL PRESIDENTE

**VISTO** lo Statuto della Regione;

**VISTA** la L. n. 6972 del 17.7.1890 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il R.D. n.99 del 5.2.1891 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 636 del 30.8.1975 recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie;

**VISTA** la L.r. 9.5.1986, n. 22, relativa al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia ed in particolare l'articolo 34;

**VISTO** l'art. 60 della L.r. n. 10/1999;

**VISTO** il D.P.Reg. del 14.6.2016, n. 12, relativo al regolamento di attuazione del Tit. II della L.r. 16 dicembre 2008, n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.Reg. 4.11.2015 pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 13.11.2015, di preposizione dell'On.le Gianluca Antonello Micciché all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

**VISTA** la deliberazione della Corte dei conti – Sez Autonomie n. 4 del 19.01.2016 depositata il 04.02.2016 con la quale, sulla questione interpretativa dell'art. 34 della L.R. 22/86 la Sez. delle Autonomie pronuncia i seguenti principi di diritto: *“Nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta tuttavia il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite. Ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di un altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall'art. 97 della Costituzione dell'obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell'ente soppresso. Pertanto non possono essere ammessi nei ruoli dell'ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso.”*

**VISTO** l'art. 6 dello Statuto Organico dell' Ipab “Casa di Ospitalità Centro Servizi Sociali Canonico Cataldo Pagano” di S. Cataldo (CL) approvato con D.P.R.S. n. 314/Serv 4 S. G. del 15.12.2004, il quale dispone che l'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, da due componenti effettivi ed un componente supplente, tutti nominati dal Sindaco del Comune di S. Cataldo (CL);

**VISTA** la delibera n. 09 del 26.04.2013 del commissario straordinario, sig Roberto Lauricella, con la quale è stato avviato l'iter per l'estinzione dell'Ipab suddetta non essendo perseguibile la fusione con altre II.PP.A.B. del territorio;

**VISTO** il Decreto n. 1371 del 23.09.2013 con il quale è stato approvato l'atto deliberativo n. 9 del 26.04.2013;

**RILEVATO** che l'Ipab ha sottoscritto nell'Aprile 2014 con il Consorzio di Cooperative Sociali Progetto Vita Onlus un protocollo di intesa ed un Contratto stipulato il 31.03.2014 Rep. 6479 dal Segretario Generale del Comune di S. Cataldo per la locazione dell'immobile sede dell'Ipab "Casa di Ospitalita' Centro Servizi Sociali Canonico Cataldo Pagano" di S. Cataldo (CL) e lo svolgimento di attivita' di accoglienza delle persone richiedenti asilo, con personale dell' Ipab;

**VISTO** il D A n. 1942 del 24.09.2014 con il quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ipab "Casa di Ospitalita' Centro Servizi Sociali Canonico Cataldo Pagano" di S Cataldo (CL) è stato ricostituito per la durata di un quadriennio;

**VISTA** la nota prot n. 6673 del 03.03.2016 dell'Avv. Maria Pia Galante, la quale chiede per conto di quindici dipendenti l'estinzione dell'Ipab suddetta a causa della mancanza di attivita' istituzionale e della grave situazione finanziaria;

**VISTA** la lettera datata 16.03.2016 dei dipendenti dell'Ipab "Casa di Ospitalita' Canonico Cataldo Pagano" di S Cataldo, nella quale si evidenziano gravi inadempienze del Consorzio Progetto Vita Onlus, in relazione al protocollo sottoscritto con l'Ipab in data 14.04.2014 ed in particolare si riferiscono il mancato pagamento del corrispettivo della locazione, il mancato pagamento di parte degli stipendi e dei relativi contributi, le inadempienze contrattuali relative all'assicurazione dei locali e in ordine alla manutenzione straordinaria dei locali medesimi da parte della Cooperativa;

**VISTA** la nota prot n. 9485/Serv. 7 del 25.03.2016, con la quale è stato chiesto al Presidente dell'Ipab "Casa di Ospitalita' Centro Servizi Sociali Canonico Cataldo Pagano" di S. Cataldo (CL) se sia estinto il rapporto contrattuale con il Consorzio Progetto Vita Onlus ed è stata chiesta altresì circostanziata relazione sulla situazione finanziaria e contabile dell'Ente;

**VISTA** la nota n. 65/16 del 17.04.2016 con la quale il Presidente dell'Ipab, Sig Michele Domenico Falzone, ha comunicato tra l'altro la mancanza di attivita' dell'Ente, l'esistenza di gravi inadempienze contrattuali da parte del Consorzio Progetto Vita, di avere dato incarico per la risoluzione anticipata del contratto di locazione per grave inadempimento ed inoltre che permane la grave situazione economico-finanziaria dell'Ente;

**VISTO** il Decreto n. 957 del 06.05.2016 con il quale è stato annullato il conto consuntivo dell'Ipab esercizio 2013 e rilevato che nel bilancio di previsione 2013 è riportato un disavanzo di amministrazione pari ad € 2.476.538,02

**VISTO** il D. A. n. 1042 del 12.05.2016 con il quale è stato nominato commissario straordinario dell' IPAB suddetta il sig Paolo Gullotta con il compito di avviare l'iter di cui all'art. 34 della L.R. 22/86;

**VISTA** la nota prot n. 0101 del 14.06.2016 con la quale il commissario straordinario Gullotta trasmette la delibera n. 04 del 31.05.2016 per procedere all'estinzione dell'Ipab "Casa di Ospitalita' Centro Servizi Sociali Canonico Cataldo Pagano" di S. Cataldo (CL) stante la grave ed irreversibile situazione finanziaria, l'oggettiva impossibilita' di adottare i bilanci dell'Ente per mancanza di entrate certe e l'assenza di attivita' istituzionale;

**VISTA** la nota prot n. 0108 del 21.06.2016 con la quale il Commissario straordinario Gullotta ribadisce il contenuto della delibera n. 4 del 31.05.2016;

**RITENUTO** pertanto di dovere procedere all'estinzione dell' Ipab in argomento ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L.R. n. 22 del 09/05/1986;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

## DECRETA

**ART.1)** Per le motivazioni di cui in premessa, l' IPAB "Casa di Ospitalita' Centro Servizi Sociali Canonico Cataldo Pagano" di S Cataldo (CL) è estinta, ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.r. n. 22/1986.


**ART.2)** Il patrimonio dell' Ipab suddetta è devoluto al Comune di S. Cataldo, ai sensi dell'art. 34 della L.r. 22/86, come interpretato dall'art. 60 della L.r. n. 10/1999, con assunzione da parte dello

stesso di ogni rapporto attivo e passivo; il Comune assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.

**ART.3)** Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 8 AGO. 2016

IL PRESIDENTE  
On.le Rosario Crocetta



L'ASSESSORE  
(On.le Gianluca Antonello Micciche')

